



COMUNICATO STAMPA n. 88/26

Lussemburgo, 18 giugno 2026

Sentenza della Corte nella causa C-232/25 | [Idziski] ¹

La Corte di giustizia chiarisce le norme sulla competenza giurisdizionale in caso di lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione di una serie in televisione in più Stati membri e su Internet

Un ex membro di un'organizzazione militare clandestina polacca attiva durante la Seconda Guerra mondiale nonché un'associazione che riunisce ex combattenti di tale formazione hanno intentato un'azione dinanzi ai giudici polacchi nei confronti dei coproduttori tedeschi di una serie televisiva trasmessa in più Stati membri e disponibile su Internet.

Ritenendo che alcune scene della serie ledano i loro diritti della personalità, in quanto presentano i soldati di tale formazione militare come antisemiti e complici dell'Olocausto, essi chiedono in particolare la pubblicazione di scuse sui canali televisivi e sui siti Internet in questione, nonché un risarcimento del danno morale che l'ex soldato ritiene di aver subito.

In tale contesto, la Corte Suprema polacca ha chiesto alla Corte di giustizia se i giudici polacchi siano competenti ² a conoscere di un'azione di risarcimento dell'intero danno subito a seguito della trasmissione della serie in più Stati membri, sia in televisione sia online.

La Corte risponde che **una persona fisica o giuridica che si ritenga lesa da un contenuto trasmesso in televisione ³ non può adire i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi ⁴ per ottenere il risarcimento dell'intero danno lamentato**. Essa può agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui il programma è stato trasmesso e dove ritiene che la sua reputazione sia stata lesa. Tuttavia, la loro competenza è limitata al risarcimento del solo danno causato nel territorio dello Stato membro interessato.

Il risarcimento dell'intero danno può, al contrario, essere chiesto dinanzi ai giudici dello Stato membro dove è domiciliato il convenuto o di quello dove i produttori della serie sono residenti ⁵.

Trattandosi di un contenuto audiovisivo trasmesso su Internet, la Corte ricorda che i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi della persona fisica o giuridica che si asserisce lesa possono conoscere di una domanda volta ad ottenere il **risarcimento dell'intero danno lamentato solo se tale contenuto consente di identificare, direttamente o indirettamente, detta persona in quanto individuo**.

Ebbene, tale criterio non sembra soddisfatto per l'ex soldato della formazione militare in questione, poiché la serie non consente la sua identificazione, nemmeno indiretta, in quanto individuo. Il fatto che egli abbia fatto parte di tale formazione non è sufficiente al riguardo.

Diverso è il caso dell'associazione la cui missione principale è quella di difendere la dignità e la memoria di tale formazione militare e dei suoi membri. Secondo la Corte, essa può adire i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi per chiedere il **risarcimento dell'intero danno lamentato**, qualora il contenuto audiovisivo trasmesso online riguardi specificamente tale formazione e consenta di identificarla direttamente.

Inoltre, la Corte precisa che i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del solo danno subito nel loro territorio possono essere aditi con domande volte sia ad ottenere il risarcimento del danno morale sia a far cessare o prevenire la

lesione dei diritti della personalità, purché tali domande si limitino al territorio di tale Stato membro. Al contrario, tali giudici non sono competenti a disporre la rettifica dei dati di tale serie messi online.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del [regolamento \(CE\) n. 44/2001](#) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che si applica al procedimento dinanzi ai giudici polacchi e che equivale all'articolo 7, punto 2, del [regolamento \(UE\) n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

³ Secondo la Corte, la trasmissione televisiva in più Stati membri deve essere distinta dalla trasmissione su Internet. Infatti, la messa in rete di contenuti su un sito Internet si distingue, in linea di principio, dalla trasmissione circoscritta territorialmente di un mezzo di comunicazione in quanto riguarda, in linea di principio, l'ubiquità di detti contenuti. Questi ultimi sono, in linea di principio, consultabili istantaneamente da un numero indefinito di utenti ovunque nel mondo. Per contro, la trasmissione in televisione non è in linea di principio disponibile nella stessa misura, ma è circoscritta territorialmente, limitata all'area geografica di ricezione del segnale televisivo.

⁴ In altre parole, nelle circostanze della causa che ha dato luogo alle questioni pregiudiziali, in Polonia.

⁵ In altre parole, nelle circostanze della causa che ha dato luogo alle questioni pregiudiziali, in Germania.